

Verbale di Accordo Sindacale

Il giorno 8 Gennaio 2013 presso la sede di Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro SpA di Castel Maggiore, in via Pio La Torre, 2, si sono incontrati:

INTEMPO SpA – Agenzia per il Lavoro con sede legale in Milano, Via Palmanova, 67, in persona del suo Presidente, Alessandro Ramazza (di seguito anche la “**Società**” o l’“**Azienda**” o “**Intempo**”)

e


FILCAMS – CGIL Nazionale nelle persone di Sandro Pagaria e di Flora Carlini,
FISASCAT – CISL Nazionale nella persona di Dario Campeotto,
UILTUCS – UIL Nazionale nella persona di Gabriele Fiorino,
(di seguito anche le “**OO.SS. Nazionali**”)

e

la **Rappresentanza Sindacale Aziendale** dei lavoratori di Intempo (di seguito anche le “**RSA**” ed, insieme alla Società e alle OO.SS. Nazionali, le “**Parti**”).

Premesso che

- a. Nella giornata del 29 Ottobre 2012 Intempo incontrava le OO.SS. Nazionali e la RSA evidenziando un quadro che tra l’altro rende necessario valutare la situazione di 3 filiali e il ridimensionamento del personale delle funzioni centrali, con un processo di riorganizzazione che comporta 9 esuberanti su un organico di 31 unità (tempi indeterminati). Per tale ragione, Intempo evidenziava la necessità di aprire una procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti della Legge 223/91, artt. 4 e 24. Nel corso di tale incontro le Parti concordavano l’adozione di una serie di strumenti volti a ridurre l’impatto della riorganizzazione a livello occupazionale e sociale e nello specifico mediante:
 - i. la collocazione in mobilità del personale mediante il solo criterio dell’adesione individuale volontaria, intesa quale non opposizione al licenziamento;
 - ii. la previsione di un Piano di Incentivi a fronte della non opposizione alla collocazione in mobilità, aperta al personale dei reparti, aree, uffici e filiali interessati dal piano di riorganizzazione e, compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società, aperta anche al personale non afferente al piano di riorganizzazione.
- b. Con lettera del 2 Gennaio 2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, co. 2, L. 223/91, Intempo ha quindi formalmente aperto la suddetta procedura di riduzione del personale relativamente a 12 esuberanti su un organico di 32 unità (tempi indeterminati e determinati), nella quale sono state ampiamente illustrate le ragioni sottese alla necessità di riduzione del personale, tra cui un calo complessivo del fatturato nel 2012 del 46% rispetto al 2011. I motivi del calo del fatturato sono molteplici:
 - il calo generale dei volumi di fatturato della somministrazione a causa della congiuntura economica negativa;
 - la grave riduzione delle attività portuali, che rappresentano il core business della Società;
 - riduzioni drastiche e/o totali del ricorso ai servizi offerti dalla Società da parte di alcune specifiche realtà portuali (Livorno, Civitavecchia, Palermo);
 - riduzione del ricorso ai servizi offerti dalla Società da parte delle realtà portuali di Genova e Ravenna;
- c. Con comunicazione del 4 Gennaio 2013, Intempo riceveva la richiesta della fissazione di un incontro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, co. 5., L. 223/91, che veniva concordato in data odierna, all’esito del quale le Parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni che seguono:
 - la previsione del mantenimento – in via sperimentale – dell’attività della filiale di Civitavecchia fino alla data del 30 Aprile 2013, data entro la quale verrà effettuata una verifica per valutare se vi sono i presupposti per il suo mantenimento;



- la chiusura delle Filiali di Palermo e di Livorno;
- la diminuzione del personale tramite strumenti non traumatici come l'esodo dei dipendenti che abbiano manifestato la volontà di non opporsi al licenziamento, a fronte dell'erogazione di quanto previsto da un apposito Piano di Incentivi.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. PREMESSE

1.1 Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

2. STRUMENTI

2.1 Le Parti individuano con il presente Accordo gli strumenti di gestione delle eccedenze di personale di cui al successivo punto 2.2, alternativi a quelli dichiarati nella lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui alle premesse, al fine di evitare impatti traumatici e salvaguardare i livelli occupazionali.

2.2 Lo strumento individuato dalle Parti è:

2.2.1 La messa in mobilità dei lavoratori, assunti a tempo indeterminato e non in prova, che abbiano espresso la non opposizione al licenziamento, quantificabili in un numero massimo di 12 unità, fatta comunque salva la facoltà della Società alla riserva di accettazione in riferimento alle esigenze tecniche, organizzative e produttive e a particolari professionalità non intercambiabili;

3. PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI: MESSA IN MOBILITÀ DEI LAVORATORI

3.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, L. 223/91, le Parti individuano come unico criterio di scelta da adottare per l'individuazione dei lavoratori da inserire nella procedura di mobilità, il criterio della "non opposizione al licenziamento" manifestata dai lavoratori dipendenti della Società assunti a tempo indeterminato e non in prova; è fatta comunque salva la facoltà della Società alla riserva di accettazione in riferimento alle esigenze tecniche, organizzative e produttive e a particolari professionalità non intercambiabili.

3.2 La Società rende disponibile ai dipendenti che non si oppongano al licenziamento – così come definiti al precedente punto 3.1 – un Piano di Incentivi come determinato nell'Accordo sottoscritto in data 29 Ottobre 2012 dalle Parti firmatarie il presente Accordo.

3.3 La risoluzione dei rapporti di lavoro sarà comunicata singolarmente ai dipendenti che non si oppongano al licenziamento – così come definiti al precedente punto 3.1 – con reciproca rinuncia del lavoratore e della Società al preavviso contrattualmente dovuto e alla relativa indennità; nessuna causa interruttiva o sospensiva potrà incidere sulla data di risoluzione che sarà indicata nella comunicazione di risoluzione.

3.4 I singoli lavoratori a cui sarà stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro procederanno a formalizzare la rinuncia ad impugnare il licenziamento con la sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 2113 cod. civ. e 410 e 411 cod. proc. civ., contenente ampie rinunce delle parti ad ogni diritto e pretesa riguardante l'intercorso rapporto di lavoro e la sua risoluzione; la sottoscrizione dovrà avvenire alla prima data utile indicata dalla Società.

3.5 Fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro di cui al precedente punto 3.4, i dipendenti che non si oppongano al licenziamento – così come definiti al precedente punto 3.1 – procederanno con lo smaltimento completo di ferie e ROL, secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Società, in relazione alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive.

3.6 A fronte della sottoscrizione del verbale di cui al precedente punto 3.4 del presente Accordo, Intempo procederà a riconoscere gli incentivi economici definiti dalle Parti nell'Accordo sottoscritto dalle Parti in data 29 Ottobre 2012.

3.7 La liquidazione degli incentivi sarà effettuata al massimo entro i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al precedente punto 3.4.

4. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

4.1 Il presente Accordo vale ad espletare la procedura di esame congiunto ai sensi della L. 223/91, art. 4, co. 5 e seguenti, che si considera pertanto formalmente conclusa con la sua sottoscrizione.

4.2 Il presente Accordo verrà inviato - in ossequio alle vigenti disposizioni in materia - agli Organi istituzionalmente competenti. A tal fine, le Parti dichiarano che la documentazione necessaria ai controlli ispettivi è depositata presso la sede legale della Società.

Letto, confermato e sottoscritto.

Castel Maggiore, 8 Gennaio 2013

Intempo Spa, Alessandro Ramazza

FILCAMS - CGIL, Sandro Pagaria e Flora Carlini

FISASCAT - CISL, Dario Campeotto

UILTUCS - UIL, Gabriele Fiorino

Rappresentanza Sindacale Aziendale dei lavoratori di Intempo Spa